

REGOLAMENTO (CE) N. 563/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Per alcuni prodotti per i quali un contingente tariffario autonomo è stato aperto dal regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio ⁽¹⁾ il volume contingenziale fissato in detto regolamento è espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si debba indicare il quantitativo esatto dei prodotti importati nella «Casella n. 41: Unità supplementari» della dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingenziale fissata per tali prodotti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(2) È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 2505/96. A tal fine, a decorrere dal 1° luglio 2009, è opportuno aprire tre nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per quantitativi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.

(3) Il volume del contingente tariffario comunitario autonomo con numero d'ordine 09.2767 è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria. Di conseguenza, tale volume contingenziale dovrebbe essere aumentato.

(4) È opportuno rivedere la designazione delle merci con riguardo al contingente tariffario comunitario autonomo con numero d'ordine 09.2806.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.

(6) Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario ricorrere ai motivi di urgenza di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

(7) Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo Ibis

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto indicato nel presente

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.